

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 91/2013: Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo. C. 1628 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i> ) . . . . .	30
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) . . . . .	34

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 91/2013: Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo. C. 1628-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) . . . . .	33
---	----

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Martedì 1° ottobre 2013. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.*

##### La seduta comincia alle 9.45.

**DL 91/2013: Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo.**

**C. 1628 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, che si articola in 3 capi. Il capo I contiene disposizioni urgenti per la tutela, il restauro e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano ed in seguito all'esame da parte del Senato, risulta di 16 articoli.

In particolare l'articolo 1 dispone interventi per Pompei e altri luoghi della cultura siti in Campania. L'articolo 2 prevede un programma straordinario per lo sviluppo delle attività di inventariazione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio culturale italiano mentre L'articolo 2-*bis*, introdotto dal Senato, reca modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

L'articolo 3 reca disposizioni finanziarie per garantire la regolare apertura al pubblico degli istituti e dei luoghi di cultura. Gli articoli da 3-*bis* e 3-*quinqies*, introdotti dal Senato, recano disposizioni rispettivamente in merito al il Forum mondiale Unesco sulla cultura e sulle industrie culturali che si svolgerà a Firenze nel 2014, alla valorizzazione dei siti italiani inseriti nella Lista Unesco del patrimonio mondiale, alle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia e al conseguimento della qualifica di restauratore.

L'articolo 4 reca previsioni normative varie, relative alla recitazione di opere

letterarie in alcuni luoghi della cultura, all'accesso aperto ai risultati di ricerche finanziate con fondi pubblici, all'unificazione di banche dati, al prezzo dei libri, alle risorse per istituzioni culturali.

Gli articoli 4-*bis* e 4-*ter*, introdotti dal Senato, riguardano rispettivamente il decoro dei complessi monumentali ed altri immobili e il riconoscimento del valore storico e culturale del carnevale.

L'articolo 5 dispone autorizzazioni di spesa, per complessivi 22 milioni di euro, per l'avanzamento di lavori già avviati in alcuni luoghi della cultura, nonché per la tutela di beni culturali che presentano rischi di deterioramento e per celebrazioni di particolari ricorrenze.

Gli articoli 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater*, introdotti dal Senato, dispongono rispettivamente un contributo al Centro di studi per la ricerca letteraria, linguistica e filologica Pio Rajna, un'autorizzazione di spesa per di garantire il funzionamento del Museo tattile statale « Omero » e interventi urgenti di tutela dei siti inseriti nel patrimonio Unesco in provincia di Ragusa.

L'articolo 6 reca disposizioni per favorire il confronto culturale e la realizzazione di spazi di creazione e produzione artistica, nonché di musica, danza e teatro contemporanei. Dispone, inoltre, un'autorizzazione di spesa, a decorrere dal 2014, per il sostegno delle attività della Fondazione MAXXI.

Il capo II reca disposizioni urgenti per il rilancio del cinema, delle attività musicali e dello spettacolo dal vivo e si compone di 5 articoli.

In particolare l'articolo 7 prevede un credito d'imposta alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali, nonché alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, nonché disposizioni finalizzate ad eliminare alcune autorizzazioni per eventi di spettacolo dal vivo di piccola portata.

L'articolo 8 rende permanenti, dal 1° gennaio 2014, i crediti d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico previsti dalla legge finan-

ziaria 2008 e li estende – dalla medesima data – anche ai produttori indipendenti di opere audiovisive.

L'articolo 9 riguarda i contributi agli spettacoli dal vivo, mentre l'articolo 10 dispone in merito alla prosecuzione del funzionamento di enti vigilati o sovvenzionati dal MIBACT.

L'articolo 11 reca disposizioni volte al risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche che versano in situazioni di difficoltà economico-patrimoniale, nonché disposizioni per il sostegno finanziario agli enti che operano nel settore dei beni e delle attività culturali.

Il capo III contiene disposizioni urgenti per assicurare risorse al sistema dei beni e delle attività culturali, nonché le norme relative alla copertura finanziaria, al rifinanziamento del Fondo di politica economica ed all'entrata in vigore ed è composto di 5 articoli.

In particolare l'articolo 12 concerne agevolazioni per le donazioni di modico valore in favore della cultura e il coinvolgimento dei privati nella gestione e valorizzazione dei beni culturali.

L'articolo 13 reca disposizioni sugli organismi collegiali operanti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e presso altri Ministeri.

L'articolo 14 aumenta, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, l'aliquota dell'imposta di consumo sugli olii lubrificanti, le aliquote di accisa sulla birra, sui prodotti alcolici intermedi e sull'alcole etilico, nonché il prelievo fiscale sui « prodotti da fumo, mentre l'articolo 15 reca il rifinanziamento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) e le norme di copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento.

L'articolo 16, infine, concerne l'entrata in vigore.

Formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*) con una condizione e due osservazioni.

La condizione riguarda il dispositivo dell'articolo 11 che detta nuovi criteri per l'attribuzione a ciascuna delle fondazioni lirico-sinfoniche della parte della quota del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) ad

essa spettante. Rileva come l'articolo 117 della Costituzione ha affidato alla competenza concorrente la promozione e l'organizzazione di attività culturali, fra le quali la Corte costituzionale ha ricompreso lo spettacolo (sentenze n. 255 e 256 del 2004 e 285 del 2005); appare quindi necessario prevedere, come avvenuto nei precedenti provvedimenti in materia, il coinvolgimento della Conferenza unificata ai fini della definizione di nuovi criteri di ripartizione della quota del FUS destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche.

La prima delle due osservazioni riguarda l'articolo 2-bis, introdotto durante l'esame al Senato, che integra il Codice dei beni culturali e del paesaggio al fine di promuovere le attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva. Osserva come l'artigianato rientra tra le materie di competenza residuale delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione e come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 162 del 2005). Evidenzia altresì come oggetto dell'intervento normativo in esame sono le attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva che possono essere ricondotte alla tutela dei beni culturali – affidata alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione) – sia alla valorizzazione dei beni culturali – affidata alla competenza concorrente di Stato e regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione). Rileva, quindi, come ci si trovi di fronte ad una «concorrenza di competenze». Alla luce della consolidata giurisprudenza costituzionale che richiede il ricorso al principio della leale collaborazione, appare pertanto opportuno che la Commissione competente individui adeguate forme di coinvolgimento delle Regioni nella promozione delle attività di artigianato tradizionale.

La seconda osservazione che propone riguarda le disposizioni dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 15, comma 2,

lettere e) ed e-bis), tese a rideterminare le aliquote di accisa di alcuni prodotti alcolici, sulle quali e interviene anche l'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 104 del 2013, il cui disegno di legge di conversione è attualmente all'esame della Camera in prima lettura (C. 1574). Questo intreccio tra decreti-legge in corso di conversione determina – come rilevato numerose volte dal Comitato per la legislazione – una potenziale sovrapposizione di fonti normative, un'architettura scaglionata di entrata in vigore di disposizioni legislative che non appare conforme alle esigenze di riordino normativo e di razionale svolgimento delle procedure parlamentari di conversione dei decreti legge oltre a generare potenzialmente incertezza sull'individuazione della disciplina concretamente applicabile. Si propone quindi alla Commissione di merito l'opportunità di coordinare le norme dei due decreti-legge.

Emanuele COZZOLINO (M5S) chiede di trasformare anche le due osservazioni in condizioni.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, osserva che mentre la condizione riguarda una norma sulla quale esistono indicazioni precise a cui attenersi, lo stesso non si può dire riguardo alla questione dell'artigianato, dove il testo legislativo dovrà scegliere quali indicazioni proporre.

Riguardo all'ultima osservazione, rileva come non possa essere messo un vincolo formale

Si tratta di una questione di opportunità in merito a una modalità curiosa di architettura legislativa, come, appunto, lo scaglionamento di norme

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 9.55.**

**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

*Martedì 1° ottobre 2013. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.*

**La seduta comincia alle 15.20.**

**DL 91/2013: Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo.**

**C. 1628-A Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.25**

ALLEGATO

**DL 91/2013: Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo (C. 1628 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1628 Governo, approvato dal Senato, recante conversione in legge del decreto-legge n. 91 del 2013: « Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo »,

rilevato che:

la disciplina recata dal decreto-legge in esame è prevalentemente riconducibile alla materia dei beni culturali, riguardando sia la tutela che la valorizzazione degli stessi, oltre che l'organizzazione di attività culturali;

l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione annovera la tutela dei beni culturali tra le materie di competenza esclusiva dello Stato (prevedendo, altresì, la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione stessa); l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ha incluso la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione di attività culturali tra le materie di legislazione concorrente; l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare « forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali » tra Stato e regioni;

considerato che:

l'articolo 2-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, integra il Codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004) al fine di promuovere le attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva;

l'artigianato rientra tra le materie di competenza residuale delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione (sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2005);

oggetto dell'intervento normativo dell'articolo in esame sono tuttavia le attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva: si può, quindi, ritenere che le disposizioni citate siano riconducibili altresì sia alla tutela dei beni culturali – affidata alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost.) – sia alla valorizzazione dei beni culturali – affidata alla competenza concorrente di Stato e regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.) – e che ci si trovi dunque di fronte ad una « concorrenza di competenze », che, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, richiede il ricorso al principio della leale collaborazione;

appare pertanto opportuno individuare adeguate forme di coinvolgimento delle Regioni nella promozione delle attività di artigianato tradizionale;

considerato altresì che:

l'articolo 11, commi 20, 20-*bis* e 21, detta nuovi criteri per l'attribuzione a ciascuna delle fondazioni lirico-sinfoniche della parte della quota del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) ad essa spettante;

l'articolo 117 della Costituzione ha affidato alla competenza concorrente la promozione e l'organizzazione di attività culturali, fra le quali la Corte costituzionale ha ricompreso lo spettacolo (sentenze n. 255 e 256 del 2004 e 285 del 2005);

alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale, appare necessario prevedere il coinvolgimento della Conferenza unificata ai fini della definizione di nuovi criteri di ripartizione della quota del FUS destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche;

considerato, infine, che:

l'articolo 14, comma 2, e l'articolo 15, comma 2, lettera *e*) ed *e-bis*), intervengono a rideterminare le aliquote di accisa di alcuni prodotti alcolici, sulle quali aliquote interviene anche l'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 104 del 2013, il cui disegno di legge di conversione è attualmente all'esame della Camera in prima lettura (C. 1574);

appare opportuno un coordinamento tra le citate disposizioni dei due provvedimenti richiamati,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

all'articolo 11, commi 20, 20-*bis* e 21, appare necessario prevedere il coinvolgimento della Conferenza unificata ai fini della definizione di nuovi criteri di ripartizione della quota del FUS destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche;

*e con le seguenti osservazioni:*

*a)* all'articolo 2-*bis*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare adeguate forme di coinvolgimento delle Regioni nella attività di promozione delle attività di artigianato tradizionale;

*b)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare tra loro le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, e all'articolo 15, comma 2, lettera *e*) ed *e-bis*), del provvedimento in esame e le disposizioni di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 104 del 2013 (il cui disegno di legge di conversione è attualmente all'esame della Camera in prima lettura), le quali intervengono a rideterminare le aliquote di accisa degli stessi prodotti alcolici.